



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)
DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO PER IL TRIENNIO 2019/2021 - CONFERMA
PTCP TRIENNIO 2018-2020.**

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

N.9 DEL 29/01/2019

L'annoduemiladiciannove, addì **ventinove** del mese di gennaio alle ore 10.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado Sindaco	X	
2	Micheli Maurizio Vice Sindaco	X	
3	Picchietti Rosaria Assessore		X

Totale presenti n. **2**

Totale assenti n. **1**

Assiste alla seduta la Sig.ra Antonioni Annalisa Vice Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO PER IL TRIENNIO 2019/2021 – CONFERMA PTCP TRIENNIO 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore il 28/11/2012, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione;
- la legge in parola ha conferito, inoltre, una delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato:
 - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
 - il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge novembre 2012, n. 190”;

CONSIDERATO che:

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 12 adottata in data 28/10/2015 ha provveduto all’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione” fornendo nuove indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precedente piano in considerazione delle criticità rilevate in esito ad una prima valutazione di un campione dei Piani di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) adottati;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 reca la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, infine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

PRESO ATTO che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le amministrazioni che si trovano ad adottare od aggiornare misure di prevenzione di fenomeni corruttivi;

VISTA la delibera n. 1208 del 22/11/2017 con la quale è stata approvato, in via definitiva, l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e, sulla base delle verifiche effettuate a campione su PTPC di diversi Enti, sono state altresì fornite precisazioni ed indicazioni in merito all'aggiornamento dei piani ed alla mappatura dei processi;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 7, della sopracitata L. 190/2012 che prevede l'obbligo generale, per ogni Pubblica amministrazione, di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e, nel dettaglio indica, di norma per gli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- l'art. 43, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, vigente che stabilisce che all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;

DATO ATTO:

- che il sindaco in data 05/03/2014 ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 7 e seguenti, della legge 190/2012 nonché dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, rispettivamente responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Pievepelago il Segretario comunale Morganti Dr. Gianfranco;
- - che il dottor Morganti è cessato dal servizio con decorrenza 01-12-2018
- che il sindaco con decreto nr. 4 del 10-12-2018, nominava vice segretario del Comune la d.ssa Annalisa Antonioni e da tale data la stessa veniva nominata anche RCPT;

PRESO ATTO che:

- la citata legge attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabilità e compiti, primo fra tutti la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, che deve essere approvato dall'Amministrazione comunale e trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- il Decreto Legislativo n. 97/2016 suddetto, nel modificare il D.lgs. 33/2013 e la Legge 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC; in particolare la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione";

RILEVATO che:

- il comma 8 dell'art. 1 della Legge 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- il Piano in parola, anche in esito alle recenti modifiche di cui al D.Lgs. n. 97/2016 suddetto deve contenere apposita sezione afferente la misure programmatiche dell'Ente in materia di trasparenza e le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente ed in essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 91 del 05/12/2016 ad oggetto "Programma triennale per la trasparenza – adeguamento a seguito delle modifiche agli obblighi di pubblicazione introdotte dal D.lgs. 97/2016" con la quale:

- sono stati recepiti le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 e l'aggiornamento dell'allegato alla deliberazione n. 50 del 4 Luglio 2014 assunta dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni - Autorità Nazionale Anticorruzione ora A.N.A.C. recante le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale;
- è stato disposto l'aggiornamento della struttura del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" ed incaricati i Responsabili di Area, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 84 del 28/10/2013, con la quale l'Amministrazione ha recepito i contenuti del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190", approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62;
- nr. 12 del 14-03-2016 di approvazione del nuovo codice dipendenti pubblici dopo il coinvolgimento degli stakeholder;
- n. 97 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il documento recante "Definizione linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)", comprensivo del modulo da utilizzare per la presentazione delle segnalazioni di che trattasi;
- di Giunta comunale n. 99 del 29/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la mappatura dei processi e dei procedimenti ai fini dell'anticorruzione
- di Giunta Comunale n. 67 del 01/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) del Comune di Pievepelago riferito al periodo 2019-2021 ;

Vista la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva definitivamente l'aggiornamento 2018 del PNA e nella parte IV relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni , l'ANAC così dispone:

Collegamenti con l'albo pretorio on line

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico i partecipanti, nel rilevare che la pubblicazione di documenti nell'albo pretorio on line e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" può costituire un notevole aggravio per le amministrazioni, hanno valutato come opportunità di semplificazione quella di utilizzare rinvii fra le due sezioni del sito istituzionale.

Sulla questione l'Autorità non può che confermare l'orientamento già espresso secondo cui il ricorso al link tra l'albo pretorio on line e la sezione "Amministrazione trasparente" non può che avvenire con opportune cautele, considerate le differenze funzionali ed organizzative delle due sezioni del sito.

L'albo pretorio on line e la sezione "Amministrazione trasparente" sono, infatti, da considerarsi come autonome e distinte, con strutture e criteri di pubblicazione propri in quanto rispondono a finalità differenti.

La pubblicazione degli atti nell'albo pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali⁷¹. Diversamente, la pubblicità assicurata dalla sezione "Amministrazione trasparente"⁷² ai sensi del d.lgs. 33/2013, ha lo scopo di informare i cittadini per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

(art. 1, d.lgs. 33/2013).

Nota 71 Con riferimento al regime di pubblicità degli atti rivolto a produrre effetti legali, la disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui «gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui rispettivi siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».

Nota 72 L'art. 9, co. 1, del d.lgs. 33/2013 prevede che «Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni

o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.....».

Le pubblicazioni effettuate nell'albo pretorio on line riguardano documenti integrali che devono, di norma, rimanere pubblicati esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per poi essere rimossi dalla parte pubblica dell'albo. Le pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione trasparente", invece, contengono spesso dati di sintesi e non atti integrali che restano, di norma, pubblicati per cinque anni, come previsto all'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione, inoltre, ai sensi del d.lgs. 33/2013 deve rispettare i criteri di qualità dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza e formato aperto previsti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013. Non esiste analogo disposizione, invece, per le pubblicazioni dell'albo pretorio on line.

La pubblicazione nell'albo pretorio on line, diversamente dalla sezione "Amministrazione trasparente", è asistemica e non organizzata secondo criteri che tengono conto del tipo di atto e documento. Ne discende che è limitata la diretta ed immediata fruibilità dei dati e delle informazioni con la conseguenza che la consultazione e la ricerca dei dati risultano difficili.

Giova sottolineare, peraltro, che l'Autorità, non ha specifiche competenze sulla predisposizione, tenuta e gestione dell'albo pretorio on line. L'Autorità non può, dunque, che auspicare un intervento del legislatore volto a individuare misure di coordinamento tra le pubblicazioni sull'albo pretorio on line e gli obblighi di

pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", anche in funzione di semplificazione degli oneri per le amministrazioni.

Fermo restando quanto sopra, in considerazione delle criticità manifestate dai rappresentanti delle istituzioni che hanno preso parte al tavolo tecnico e riscontrate anche nella rilevazione condotta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali sui piccoli comuni, specie con riferimento ai profili organizzativi, l'Autorità ritiene, nelle more dell'auspicato intervento legislativo, di poter indicare, esclusivamente per i comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell'albo pretorio on line nel rispetto, tuttavia, dei limiti indicati di seguito.

Per gli atti o documenti che per specifica previsione normativa devono essere pubblicati sia nell'albo pretorio on line sia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013 o della l. 190/2012, i comuni possono assolvere agli obblighi di pubblicazione anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio on line ove l'atto e il documento sia già pubblicato.

Al fine di agevolare la consultazione dei dati e documenti, il link è necessario si riferisca direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione "Amministrazione trasparente". In altre parole, non può considerarsi assolto l'obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio in quanto gli interessati non sarebbero messi in condizione di avere un'immediata fruibilità del dato.

Inoltre, per consentire un'immediata consultazione dei dati e delle informazioni, i comuni sono tenuti a creare nell'albo pretorio on line un'apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013. Laddove la pubblicazione sia assicurata mediante ricorso al link, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per i comuni di assicurare, nella pubblicazione, i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del formato aperto e

della disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 6, 7, 7-bis del d.lgs. 33/2013 e art. 2-ter, co. 3, del d.lgs. 196/2003).

L'Autorità ritiene opportuno, in ogni caso, che i dati e i documenti di organizzazione e di programmazione del sistema di prevenzione della corruzione, come ad esempio il PTPC, vadano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, secondo le indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1310/2016.

Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali

Al fine di evitare duplicazioni di dati pubblicati sul sito si ribadisce la possibilità, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013, di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già resi disponibili. Resta ferma la necessità di rispettare i criteri di qualità e di completezza dei dati specificamente disciplinati dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013, secondo cui «le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7».

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni:

i comuni aderenti ad un'Unione, nei limiti in cui vi sia coincidenza tra i dati o documenti pubblicati sul sito dell'Unione e quelli che il Comune è tenuto a pubblicare

nel proprio sito istituzionale, possono assolvere il relativo obbligo di pubblicazione mediante il collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione;

la sottosezione «bandi di gara e contratti» della sezione "Amministrazione trasparente" di un Comune può contenere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza;

la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati prevista dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati.

Ulteriore opportunità di semplificazione può derivare, qualora ricorrano i necessari presupposti, dal collegamento tra le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. 33/2013. Nel corso delle riunioni del tavolo tecnico i rappresentanti delle istituzioni hanno richiamato, in proposito, il portale STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale) realizzato dalla Regione Toscana, che rappresenta un front end unico di accettazione on line delle pratiche adottate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni (S.U.A.P.). Il SUAP è stato istituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 costituisce regolamento per la disciplina e la semplificazione dello sportello.

"Amministrazione trasparente" e dati, informazioni o documenti contenuti nelle banche dati di cui all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, come elencate nell'Allegato B) del medesimo decreto legislativo.

Tempistica delle pubblicazioni

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico e nella rilevazione condotta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali (cfr. § 2), è stata evidenziata la difficoltà per i piccoli comuni, in ragione della carenza di personale e di risorse dedicate, di assicurare la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e successivamente il loro costante aggiornamento.

Dispone, infatti, l'art. 8 del d.lgs. 33/2013 che «I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale

dell'amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto».

Come noto, il d.lgs. 33/2013 stabilisce per alcuni obblighi la frequenza di pubblicazione dei dati e dei documenti da rendere conoscibili. La cadenza annuale è prevista, ad esempio, per i dati che per loro natura non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale. Si consideri in tal senso l'obbligo di pubblicazione del conto annuale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le relative spese sostenute (art. 16) e gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22).

In altri casi, invece, gli obblighi di trasparenza non sono accompagnati da una chiara indicazione del termine entro cui i dati e i documenti devono essere resi disponibili sul sito. In alcune ipotesi, la loro pubblicazione non può che essere immediata. Ciò si verifica quando il legislatore condiziona l'efficacia dell'atto o del provvedimento adottato alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", come per la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso (art. 15) e per la pubblicazione dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro

nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (art. 26); oppure quando la natura dell'atto implica necessariamente una sua immediata pubblicazione, come nel caso bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale (art. 19).

Laddove il d.lgs. 33/2013 non menzioni in maniera esplicita la data di pubblicazione e, conseguentemente di aggiornamento, viene in evidenza quanto precisato in via generale nel richiamato art. 8, commi 1 e 2, dovendo quindi intendersi che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.

L'Autorità ha riportato le tempistiche di aggiornamento disposte dal legislatore per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, nell'allegato 1) alla Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l'ANAC ha fatto riferimento alla necessità di pubblicare il dato in maniera tempestiva, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni al riguardo. Sulla questione si è valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni ma si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente.

Si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati, nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.

Sarebbe buona pratica, inoltre, laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o perché l'obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.).

Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013

Di seguito si dà conto di alcune misure di semplificazione relative a pubblicazioni previste in norme specifiche del d.lgs. 33/2013.

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere nella sezione "Amministrazione trasparente" la pubblicazione di un organigramma semplificato, con il quale assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13, lettere da a) a d). Possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

A seguito delle abrogazioni operate dal d.lgs. 97/2016, nella sua nuova formulazione l'art. 23 prevede per le amministrazioni l'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi

stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulta onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere a quanto previsto dall'art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti, fermo restando il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art. 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto.

Pubblicazione dei dati in tabelle

Nel corso dei lavori del tavolo è stato evidenziato che la modalità di pubblicazione dei dati in tabelle, richiesta per alcuni obblighi dal d.lgs. 33/2013 e per altri suggerita dall'Autorità, comporta una rielaborazione che in molti casi risulterebbe troppo onerosa per i comuni.

La scelta dell'ANAC di indicare il formato tabellare è intesa a rendere più comprensibili e di facile lettura i dati, organizzabili anche per anno, e risponde all'esigenza di assicurare l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013.

Per gli obblighi in cui l'Autorità ha indicato nell'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte della collettività.

Realizzazione di un software open source

In sede di tavolo tecnico è stato più volte affrontato il tema della realizzazione di uno strumento software da mettere a disposizione dei piccoli comuni in grado di agevolarli nella pubblicazione dei dati on line relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013.

Tale esigenza è confermata anche dai dati rilevati dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dai quali risulta che nel 74,2% dei comuni analizzati la sezione "Amministrazione trasparente" è stata realizzata da soggetti esterni; il 55,1% dei comuni ha riscontrato criticità nella gestione della stessa sezione, stante l'assenza o la carenza di personale professionalmente adeguato alla gestione informatizzata degli adempimenti di trasparenza; solo il 54,4% ha dichiarato di avere risorse umane professionalmente adeguate per la gestione della sezione. Risulta, quindi, che l'adeguamento dei siti per le esigenze di trasparenza rappresenta un impegno di rilievo per i piccoli comuni. Sia nelle risposte "aperte" del questionario sia nelle note di trasmissione, i segretari comunali hanno quindi auspicato di poter disporre di un software che non comporti spese di acquisizione e/o di gestione e adeguamento.

A questo riguardo l'Autorità, che non ha competenze in tema di informatizzazione delle p.a., ha ritenuto opportuno coinvolgere l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), struttura dell'Amministrazione dello Stato competente in materia. Da qui l'auspicio dell'Autorità che grazie alla collaborazione avviata si possa in tempi ravvicinati rendere disponibile uno strumento software in riuso per agevolare le amministrazioni, a cominciare dai piccoli comuni.

Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC

Un'ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Sulla questione l'Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano

Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2018-2020) (Cfr. § 3, Parte generale).

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull'adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3).

In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio

CONSIDERATO che il Comune di Pievepelago ha una popolazione inferiore ai **5000**

abitanti e che nel corso del 2018 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative

significative, e che pertanto ai fini dell'approvazione del PTPC per il triennio 2019/2021 sia

opportuno confermare i contenuti del PTPC 2018/2020 come sopra specificato dall'ANAC con la

deliberazione numero 1074 del 21.11.2018 con alcuni aggiornamenti in merito ad alcuni contenuti dello stesso che di seguito si elencano:

- nella sezione dedicata al contesto interno "Dipendenti in servizio al 31-12-2018 " si precisa che il totale è 18 di cui 3 vacanti per cui effettivi in servizio 15;
- nel DUPS sopra menzionato e nella deliberazione G.C. 77 del 08-11-2018 di approvazione del programma triennale del personale e ricognizione dotazione organica è stata data ampia descrizione della situazione;
- con riferimento all'art. 3 "procedure di formazione e adozione del piano" sono previste una serie di tempistiche che per motivi organizzativi e di sottodimensionamento del personale sono state rispettate ma in modo informale in quanto, se da un lato la difficoltà degli enti di piccole dimensioni è quella di produrre la medesima documentazione di un ente maggiore, dall'altro la conoscenza diretta delle persone e delle situazioni è un valore aggiunto che permette di percepire e valutare immediatamente le attività ove può esservi rischio di corruzione;
- si conferma l'impossibilità di procedere alla rotazione del personale in quanto nell'ente sono presenti solo due figure apicali di cat. D ;
- per le procedure di gara oltre i 40.000 curate dalla centrale unica di committenza , un elemento di ulteriore garanzia è il rispetto dell'attuale normativa (art. 40 del D.lgs. 50/2016) che dal 18-10-2018 ha imposto le gare

telematiche; tale procedura viene svolta tramite la piattaforma SATER di Intercenter;

- Con riferimento alla sezione dedicata alla Trasparenza si darà attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1074/2018 mediante collegamenti con l'albo pretorio on line e collegamenti ipertestuali;
- Con riferimento all'attività di pubblicazione sui siti WeB, va ricordato tuttavia che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) (par. 1 lett.c) e quelli esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett.d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del Piano di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come confermato dalla nota ANCI sopra richiamata e ritenuto, conseguentemente, di procedere alla formalizzazione dei necessari e conseguenti provvedimenti;

VISTI infine:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- il vigente Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione alla corruzione e della trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) di approvare il ***Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 confermando i contenuti del PTCP 2018/2020 con le precisazioni di cui in narrativa già integralmente richiamate al precedente punto 1)*** in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti

e nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al PNA;

3) di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della implementazione dell'attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;

4) di procedere alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-altri contenuti anticorruzione;

5) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione,

Con successiva separata votazione **unanime** favorevoli, resa in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

6) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL VICE SEGRETARIO
Fto Antonioni Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30-1-19 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Della adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla data di pubblicazione.

Pievepelago li, _____

IL VICE SEGRETARIO
Fto Annalisa Antonioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Antonioni Annalisa

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 29-01-2019

Il Vice segretario comunale
Fto Annalisa Antonioni

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

li,

Il Responsabile del Servizio
Fto

c) il revisore dei conti: (favorevole/sfavorevole)

li,

Il Revisore dei conti
Fto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, ...30-01-2019 Il vice segretario Annalisa Antonioni

